

N° _____ / 2018

Al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Palazzo di Giustizia – Via XX Settembre
17100 SAVONA

Avvertenza

La domanda può essere presentata in Segreteria nei giorni di martedì e venerdì' dalle ore 10 alle ore 12
(portare originale e copia della domanda)

oppure

inviata a mezzo raccomandata a.r.

oppure

inviata per p.e.c. all'indirizzo ord.savona@cert.legalmail.it

con allegata fotocopia di un documento di identità valido

Il / La sottoscritt_____
nat_ a _____ il _____
prov./naz. _____ di cittadinanza _____
residente in Via/piazza _____ n° _____
a (c.a.p.) _____ città _____, Tel. _____

chiede di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato,

ai sensi del D.P.R. 115/2002,

relativamente alla **causa civile già iniziata e pendente davanti:**

.....
(indicare l'autorità giudiziaria competente – es.: Tribunale di Savona, Giudice di Pace di.....)

contro: (indicare le generalità della controparte)
.....

avente ad oggetto:

data della prossima udienza

relativamente alla **causa che dovrà essere iniziata**

contro: (indicare le generalità della controparte)
.....

.....residente in

avente ad oggetto: *(indicare il tipo di controversia – es.: separazione, risarcimento danni, sfratto, causa di lavoro, divorzio,)*

.....,

per le seguenti ragioni: *(indicare le ragioni per le quali si intende agire in giudizio ed ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa)*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

indica specificamente le prove sulle quali fonderà la propria azione.
(documenti da allegare in fotocopia)

.....
.....
.....
.....

Allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Savona, _____

Il richiedente

Il difensore avv. (scrivere in stampatello)

E' firma autentica

Savona, il

.....
(firma del difensore)

6	Cognome e Nome			
	Codice fiscale			

2) (barrare le caselle che interessano)

che il reddito complessivo (*) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (o C.U., se titolare di solo reddito da lavoro subordinato o da pensione), del sottoscritto e degli altri componenti del suo nucleo familiare ove risiede, come indicati al punto 1 (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 30/5/2002 n. 115), ammonta a €.

che il reddito complessivo (*) del sottoscritto e degli altri componenti del suo nucleo familiare ove risiede, come indicati al punto 1, prodotto in relazione all'anno di imposta al quale si sarebbe riferita la dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione è scaduto più di recente (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 30/5/2002 n. 115), ammonta a €.

che il reddito complessivo (*) del sottoscritto e degli altri componenti del suo nucleo familiare ove risiede, come indicati al punto 1, prodotto in relazione all'anno di imposta al quale si sarebbe riferita la dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione è scaduto più di recente (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 30/5/2002 n. 115) ammonta a €. **ZERO**

di essere persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis nonché, se commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale (**)

di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater D.P.R. 43/73, 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80) e 74, I comma, D.P.R. 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (***)

(altro)

(*) **Limite di reddito annuo** per l'ammissione è di **€ 11.528,41** (undicimilacinquecentoventotto/41)

L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali, risultanti dall'ultima dichiarazione, di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi - e da sommare ai primi - anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

*(**) Se ricorre tale presupposto, non è richiesto il rispetto del requisito reddituale ai fini dell'ammissione al beneficio*

*(***) L'ammissione al beneficio di tali soggetti può essere concessa nella misura in cui sia data la prova concreta della sussistenza dei limiti reddituali, non essendo a ciò sufficiente la mera autocertificazione. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 139/2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 76, comma 4 bis, D.P.R. 115/2002 nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.*

Allega certificazione del Consolato di _____ ,

ovvero **attesta** la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza.

(solo per i cittadini extra U.E. che hanno prodotto redditi all'estero)

3) Che sussistono, pertanto, le condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

4) di essere stato messo a conoscenza:

- dell'obbligo di comunicazione, entro i 30 giorni dalla scadenza di un anno dal deposito della presente, delle eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **impegnandosi altresì a comunicare tali variazioni sino a che il processo non sia definito;**

- delle sanzioni previste dall'art. 125 del D.P.R. 115/2002, in caso di dichiarazioni false (vedi "Note ed Avvertenze")
- che avverso ad un eventuale provvedimento di inammissibilità al patrocinio a spese dello stato, pronunciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è consentito proporre nuova istanza al giudice competente la vertenza in oggetto.

La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 .

Savona il

.....
(firma del richiedente)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- o copia documento d'identità in corso di validità
- o copia del permesso di soggiorno o di documentazione comprovante il regolare soggiorno dello straniero nel territorio italiano al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo (art. 119 D.P.R. 115/2002)
- o copia atto di matrimonio (per richiesta di separazione)
- o copia separazione omologata (per divorzio o modifica delle condizioni di separazione)
- o copia provvedimento amministrativo o giudiziale che si intende opporre
- o copia citazione o ricorso notificato in caso di costituzione in giudizio
- o copia documentazione utile a far valutare la fondatezza delle pretese

NOTE ed AVVERTENZE

- La domanda può essere **presentata**, dal richiedente o dal suo difensore o essere inviata a mezzo raccomandata A.R. o per p.e.c. e corredata della fotocopia di documento di identità valido. Se la domanda è presentata direttamente presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine la parte istante dovrà munirsi di copia fotostatica dell'istanza stessa, sulla quale sarà apposto un timbro di deposito.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è competente ad emettere un provvedimento di ammissione in via **anticipata e provvisoria** di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le sole **cause civili o amministrative o contabili**.
- La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale è pendente la causa. Se la controversia non è ancora pendente la competenza è quella del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito.
- Copia del provvedimento di questo Consiglio, unitamente alla copia dell'istanza del richiedente, è trasmessa all'Ufficio delle Entrate competente del Ministero delle Finanze ai fini della verifica dei redditi dichiarati.

- Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false
(art.125, D.P.R. 115/2002: Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato);

NOTA INFORMATIVA
AI FINI DELL'AMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
per cittadini meno abbienti
(per controversie in materia civile, amministrativa e contabile)

1. CHI PUO' RICHIEDERE L'AMMISSIONE?

- Il cittadino italiano
- Il cittadino comunitario U.E.
- Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia
- L'apolide
- Gli enti o associazioni no-profit

2. A QUALI CONDIZIONI?

- Limite di reddito annuo per l'ammissione è di € **11.528,41**

L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

3. PER QUALI CASI SI PUO' CHIEDERE?

- Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti
- Controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per quali si intende agire in giudizio.

Per i giudizi penali la competenza per l'ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4. DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

- Presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia- Via XX Settembre - 17100 SAVONA) nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- I moduli sono disponibili presso:

_____ la stessa Segreteria del Consiglio,

_____ il sito Internet del Consiglio www.ordineavvocatisavona.it

- Deve essere presentata personalmente e sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un documento di identità valido

5. COME SI FA LA DOMANDA?

- In carta semplice (utilizzando il modulo) con l'indicazione di:

- > Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- > Se trattasi di causa già pendente:
 - La data della prossima udienza
- > Generalità e residenza della controparte
- > Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- > Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)

6. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?

- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità
- Emette un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda
- Trasmette copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati)

7. COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE?

- L'interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l'incarico per la vertenza, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alla difesa per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati

8. COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA?

- L'interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.
- Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine è provvisorio. E' il giudice che nel merito decreta l'ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.